



Comune di Poggio Nativo

Copia

Provincia di Rieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del Reg. Data 27/06/2011	OGGETTO: REGOLAMENTO TARSU - MODIFICA ED INTEGRAZIONE
-----------------------------------	--

L'anno duemilaundici , il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 18,30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Antonini Vittore	X		8) Innocenzi Filippone Roberta		X
2) Antonini Alvaro	X		9) Petrozzi Stefano		X
3) Carconi Giuseppe	X		10) Masci Luigino	X	
4) Colantoni Raniero	X		11) Tacchi Giuseppe		X
5) Dominici Pietro	X		12) Savioli Angelo	X	
6) Falconi Eleonora	X		13) Vagni Gianluca	X	
7) Guidi Maria Virginia		X			

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Carlo Russo.

La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 03 maggio 2010 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO l'art. 19 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio, che recita:

1. Costituiscono ipotesi di mancata effettuazione del servizio, previste dall'art. 59, co. 4, del d.lgs. n. 507/93, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura pari al 40% della tariffa le seguenti fattispecie:

- a) Riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) Aumento della distanza massima tra i contenitori.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati negli appositi contenitori, si stabilisce che, in tal caso, la tariffa sia dovuta nella misura del 40%.

3. L'Amministrazione comunale provvede a determinare e ad aggiornare con apposito provvedimento, opportunamente reso pubblico nelle forme di legge, le zone non comprese nei limiti della zona di raccolta.

4. Si considerano comunque servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 500 metri dai suddetti punti di raccolta.

RAVVISATA la necessità di modificare il citato articolo per dettagliare e specificare, in relazione alla distanza dai centri di raccolta, le percentuali di abbattimento della tariffa prevista dall'art. 59 del D. Lgs n. 507/93;

Vista la nuova formulazione dell'art. 19 del regolamento che si propone di modificare (in corsivo le parti modificate, in grassetto le parti aggiunte):

1. Costituiscono ipotesi di mancata effettuazione del servizio, previste dall'art. 59, co. 4, del d.lgs. n. 507/93, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura *massima* pari al 40% della tariffa le seguenti fattispecie:

- a) Riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) Aumento della distanza massima tra i contenitori.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati negli appositi contenitori, si stabilisce che, in tal caso, la tariffa sia dovuta nella misura *massima* del 40%;

3. L'Amministrazione comunale provvede a determinare e ad aggiornare con apposito provvedimento, opportunamente reso pubblico nelle forme di legge, le zone non comprese nei limiti della zona di raccolta.

4. Si considerano comunque servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta;

5. La tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1.000 metri fino a 1.500 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri.

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Poggio Nativo;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Poggio Nativo;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. ===, contrari ===, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare l'art. 19 del regolamento comunale TARSU sulla base della nuova formulazione che di seguito si riporta (in corsivo le parti modificate, in grassetto le parti aggiunte):
2. Costituiscono ipotesi di mancata effettuazione del servizio, previste dall'art. 59, co. 4, del d.lgs. n. 507/93, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura *massima* pari al 40% della tariffa le seguenti fattispecie:
 - a) Riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
 - b) Riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
 - c) Aumento della distanza massima tra i contenitori.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati negli appositi contenitori, si stabilisce che, in tal caso, la tariffa sia dovuta nella misura *massima* del 40%;
4. L'Amministrazione comunale provvede a determinare e ad aggiornare con apposito provvedimento, opportunamente reso pubblico nelle forme di legge, le zone non comprese nei limiti della zona di raccolta.
5. Si considerano comunque servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta;
6. **La tariffa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:**
 - in misura pari al 35% della tariffa per distanze da 1.000 metri fino a 1.500;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a 1.500 metri.

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. ===, contrari ====; espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Antonini Vittore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carlo Russo

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

10

Seduta del

27/06/2011

REGOLAMENTO TARSU - MODIFICA ED INTEGRAZIONE

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

F A V O R E V O L E

S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Poggio Nativo, 14/03/2011

Il Responsabile del Servizio: F.to **FIORONI MARIA**

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;

Poggio Nativo, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Fioroni Maria**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/06/2011

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Poggio Nativo li 04/07/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Fortunati Tiziana

N. 205/2011 reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 04/07/2011 al 19/07/2011

Poggio Nativo li 04/07/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Carlo Russo

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

04/07/2011

SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Carlo Russo
